

## OGGETTO: Obbligo di vigilanza sugli alunni **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Si riportano di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le **responsabilità** relative agli **obblighi di vigilanza** sugli alunni e si comunicano le **disposizioni organizzative** per tutto il personale della scuola.

### Profili di responsabilità

La **vigilanza** sugli alunni è un **obbligo di servizio** del personale scolastico, che può essere chiamato a rispondere per **danni arrecati dagli alunni** a terzi e a se stessi. Nei confronti degli alunni e delle loro famiglie il personale ha responsabilità di tipo **penale** (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), **civile** e **amministrativo** o **patrimoniale**.

### Quadro normativo: l'art. 28 Costituzione e il principio della responsabilità solidale

L'articolo 28 della Costituzione recita: *I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici.* Tale articolo dà fondamento al principio della **responsabilità solidale** tra Amministrazione e dipendente, principio che vale nei **giudizi civili per risarcimento** dovuto a **danno ingiusto**. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, **può rivalersi sul dipendente** responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il **dolo** o la **colpa grave**.

### Dolo o colpa grave del dipendente, giurisprudenza

La cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come **doloso** o **viziato da colpa grave**. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la **mancata sorveglianza** durante la **pausa di ricreazione** costituisce un'**ipotesi di colpa grave**. In giudizio, la **prova** di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a **carico dell'Amministrazione**, che si basa per la **difesa** sulla **ricostruzione scritta dell'evento** fornita dall'istituzione scolastica.

### Obbligo di vigilanza: artt. 2047 e 2048 CC, art. 29 CCNL scuola

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [...]* (2047)

*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto* (2048)

Il Contratto scuola richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.* (art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007)

Dunque, il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della **culpa in vigilando**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

### Configurazione dell'obbligo di vigilanza

La **durata** dell'obbligo di vigilanza coincide con il **tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola**, anche per **attività extracurricolari** (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per **uscite** e **viaggi di istruzione**. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un **obbligo di diligenza preventivo** e tale obbligo impone loro

preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni(Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

### **Casi di particolare cura nell'obbligo di vigilanza**

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di **attività motorie** e di **laboratorio**, gli **spostamenti di gruppo**, le **uscite didattiche** al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai **preposti**, che trovano applicazione in quei locali (**laboratori, palestre**) dove gli **studenti** sono **equiparati ai lavoratori**. Il citato D.lgs 81/08 definisce il preposto come *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

### **Obbligo di vigilanza del personale ATA**

Anche sul personale ATA ricadono **compiti di sorveglianza** rispetto agli alunni. La **Tabella A** dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici):*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti*. Il compito degli **assistenti tecnici** di garantire *“l'efficienza e la funzionalità”* dei laboratori e il *“supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche”* implica un **controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature**, sul rispetto delle **norme di sicurezza** e del **regolamento dei laboratori** da parte degli alunni.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Vanda Zurrida

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)